



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 novembre 2014:

LEGGE 25 NOVEMBRE 2014 N.190

NORME PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO SU STRADA DI CONTANTE IN EURO

Art.1 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) «Stati membri partecipanti», gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
 - b) «trasporto transfrontaliero su strada di contante in euro», il trasporto, da uno Stato membro partecipante, su strada tramite un veicolo CIT, di banconote o monete metalliche, effettuato in modo professionale, dietro remunerazione, per conto di terzi, o effettuato nell'ambito di un'impresa di trasporto di contante (cash-in-transit, «CIT») per la fornitura di banconote o monete metalliche in euro, o la raccolta delle stesse da uno o più luoghi in uno o più altri Stati membri partecipanti e nello Stato membro d'origine, fatto salvo il trasporto di non più del 20% di contante in una valuta diversa dall'euro rispetto al valore totale del contante trasportato nello stesso veicolo CIT, qualora almeno la maggior parte delle consegne/prelievi di contante in euro effettuati da un veicolo CIT nell'arco della giornata stessa avvenga nel territorio dello Stato membro ospitante o, nel caso di trasporti da punto a punto, qualora il trasporto avvenga fra due diversi Stati membri partecipanti;
 - c) «licenza per il CIT transfrontaliero», una licenza rilasciata dall'autorità preposta dello Stato membro d'origine che autorizza il titolare a effettuare trasporti transfrontalieri su strada di contante in euro fra gli Stati membri partecipanti, ai sensi di quando disposto dalla presente legge;
 - d) «autorità che ha rilasciato la licenza», l'autorità dello Stato membro d'origine preposta al rilascio della licenza per il CIT transfrontaliero;

- e) «Stato membro d'origine», lo Stato membro partecipante in cui è stabilita l'impresa CIT. L'impresa CIT si considera stabilita nel momento in cui esercita effettivamente, a tempo indeterminato, un'attività economica, attraverso un'infrastruttura stabile a partire dalla quale svolge effettivamente l'attività di prestazione di servizi;
- f) «Stato membro ospitante», uno o più Stati membri partecipanti in cui un'impresa CIT fornisce il servizio di consegna/prelievo di contante in euro, diverso dal suo Stato membro d'origine;
- g) «Stato membro di transito», uno o più Stati membri partecipanti, diversi dallo Stato membro d'origine, che il veicolo CIT attraversa per poter raggiungere lo Stato membro ospitante o per ritornare allo Stato membro d'origine;
- h) «diurno», quando riferito al trasporto, il trasporto effettuato tra le ore 6.00 e le ore 22.00;
- i) «personale di sicurezza CIT», i dipendenti che hanno ricevuto istruzioni di guidare il veicolo CIT nel quale è trasportato il contante in euro o di proteggerne il contenuto;
- l) «veicolo CIT», un veicolo utilizzato per il trasporto professionale su strada di contante in euro;
- m) «veicolo banalizzato», un veicolo CIT di apparenza normale, privato di qualsiasi indicazione della sua appartenenza a un'impresa CIT o del suo utilizzo per operazioni di trasporto di contante in euro;
- n) «trasporto da punto a punto», il trasporto da un posto sicuro ad un altro, effettuato senza fermate intermedie;
- o) «area securizzata», un punto di consegna/prelievo di contante in euro situato all'interno di un edificio e securizzato contro l'accesso non autorizzato in termini di dotazioni (sistemi anti-intrusione) e procedure per l'accesso delle persone;
- p) «posto sicuro», un posto all'interno di un'area securizzata accessibile ai veicoli CIT e in cui questi ultimi possono essere caricati e scaricati in modo sicuro;
- q) «neutralizzare» una banconota, mutilare o danneggiare la banconota tramite macchie o altri metodi;
- r) «sistema intelligente di neutralizzazione di banconote» o «IBNS», un sistema che soddisfa le seguenti condizioni:
 - 1) il contenitore di banconote protegge continuativamente le banconote tramite un sistema di neutralizzazione del contante in euro, da un'area securizzata al punto di consegna del contante in euro o dal punto di prelievo del contante in euro a un'area securizzata;
 - 2) il personale di sicurezza CIT non è in grado di aprire il contenitore al di fuori degli orari e/o dei luoghi prestabiliti, ovvero di modificare gli orari e/o i luoghi prestabiliti dove il contenitore può essere aperto, una volta avviata l'operazione di trasporto di contante in euro;
 - 3) il contenitore è dotato di un sistema di neutralizzazione permanente delle banconote in caso di tentativo non autorizzato di effrazione del contenitore;
- s) «IBNS da punto a punto», un IBNS che è dotato di sistema da punto a punto, vale a dire che le banconote restano inaccessibili al personale di sicurezza CIT per tutto il tempo del trasporto e sono costantemente protette con un IBNS da un'area securizzata all'altra, oppure, per le cassette dei distributori automatici di contante (ATM) o dei distributori di contante di altro tipo, da un'area securizzata al punto all'interno dell'ATM o del distributore di contante di altro tipo;
- t) «A1» e «B1», quando riferiti al livello di conoscenze linguistiche, i livelli stabiliti dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

Art.2

(Esclusioni)

1. È escluso dall'ambito di applicazione della presente legge il trasporto di banconote e monete metalliche in euro nel caso in cui è:

- a) effettuato per conto e tra le BCN, o tra le officine carte valori e/o le zecche degli Stati membri partecipanti e le BCN competenti; e
 - b) effettuato con scorta dalle forze di polizia.
2. È escluso dall'ambito di applicazione della presente legge il trasporto esclusivo di monete metalliche in euro nel caso in cui è:
- a) effettuato per conto e tra le BCN, o tra le zecche degli Stati membri partecipanti e le BCN competenti; e
 - b) effettuato con scorta dalle forze di polizia o di imprese di sicurezza private, in veicoli separati.

Art.3

(Luogo di partenza, durata massima e numero di consegne/prelievi di contante in euro)

1. Il servizio di trasporto transfrontaliero di contante in euro prestato ai sensi della presente legge è effettuato durante l'orario diurno.
2. Un veicolo CIT che effettua un trasporto transfrontaliero di contante in euro parte dalla Repubblica di San Marino e vi fa ritorno nello stesso giorno.
3. Non sussistono limiti al numero di consegne/prelievi di contante in euro che un veicolo CIT può effettuare in uno Stato membro ospitante durante lo stesso giorno.

Art.4

(Licenza per il CIT transfrontaliero)

1. L'impresa sammarinese che intende effettuare il trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro presenta domanda per ottenere una licenza per il CIT transfrontaliero alla Gendarmeria.
2. Per ottenere la licenza per il CIT transfrontaliero occorre essere un Istituto di Vigilanza Privata ai sensi del Legge 26 ottobre 2009 n.148 e successive modifiche e non avere l'oggetto di licenza limitato all'attività di sola sorveglianza attraverso sistemi elettronici di sicurezza.
3. L'Istituto di Vigilanza Privata deve inoltre disporre di un'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, idonea a coprire almeno i danni alla vita e alla proprietà di terzi, a prescindere dall'assicurazione o meno del contante trasportato e non avere subito una precedente revoca di licenza per il CIT transfrontaliero.
4. La licenza per il CIT transfrontaliero è concessa per un periodo di cinque anni.
5. La licenza per il CIT transfrontaliero è redatta conformemente al modello e alle caratteristiche fisiche definite con circolare della Gendarmeria. Il personale di sicurezza CIT a bordo dei veicoli CIT utilizzati nel trasporto professionale transfrontaliero di contante in euro su strada è in grado di esibire in qualunque momento alle autorità di controllo l'originale o una copia certificata di una licenza per il CIT transfrontaliero in corso di validità.

Art.5

(Personale di sicurezza CIT)

1. Tutti i membri del personale di sicurezza CIT devono avere frequentato con successo almeno duecento ore di formazione iniziale ad hoc, senza contare qualsivoglia formazione sull'uso di armi a fuoco.

I requisiti minimi della formazione iniziale ad hoc sono stabiliti dalla Gendarmeria.

2. Almeno un membro del personale di sicurezza CIT a bordo del veicolo CIT è in grado di dimostrare conoscenze linguistiche di livello A1 nelle lingue usate dalle autorità locali e dalla popolazione nelle aree pertinenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante.

Inoltre, il veicolo CIT è in contatto radio costante, tramite il centro di controllo dell'impresa CIT, con qualcuno che abbia conoscenze linguistiche almeno di livello B1 nelle lingue usate dalle autorità locali e dalla popolazione nelle aree pertinenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante, in modo da garantire costantemente una comunicazione efficace con le autorità nazionali.

Art.6

(Porto di armi da fuoco)

1. Il personale di sicurezza CIT rispetta la legislazione della Repubblica di San Marino, dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante per quanto attiene al porto d'armi da fuoco e al calibro massimo consentito.

Art.7

(Equipaggiamento dei veicoli CIT)

1. I veicoli CIT utilizzati sono dotati di un sistema di posizionamento globale via satellite. Il centro di controllo dell'impresa CIT è in grado di localizzare continuamente e con precisione i propri veicoli.

2. I veicoli CIT sono dotati di strumenti di comunicazione appropriati che consentono di prendere contatto in qualunque momento con il centro di controllo dell'impresa CIT che gestisce i veicoli e con la Gendarmeria. I numeri d'emergenza per contattare le autorità di polizia nello Stato membro di transito o negli Stati membri ospitanti sono disponibili a bordo del veicolo.

3. I veicoli CIT sono equipaggiati in modo che sia possibile registrare l'ora e il luogo in cui vengono effettuate le consegne e i prelievi di contante in euro, al fine di consentire che in ogni momento sia controllata la proporzione di consegne/prelievi di contante in euro di cui all'articolo 1, lettera b).

Art.8

(Ruolo delle forze di polizia nazionali)

1. Le operazioni di trasporto del contante devono essere notificate in anticipo alla Gendarmeria.

2. I veicoli CIT devono essere dotati di un sistema che consenta la loro individuazione a distanza da parte della Gendarmeria.

Art.9

(Norme per garantire la sicurezza dei luoghi di consegna/prelievo di contante)

1. La Gendarmeria con propria circolare detta le disposizioni che disciplinano la condotta del personale di sicurezza CIT al di fuori di un veicolo CIT e la sicurezza dei luoghi in cui il contante è consegnato/prelevato.

Art.10

(Ritiro dalla circolazione delle banconote neutralizzate)

1. Le imprese CIT che operano a norma della presente legge ritirano dalla circolazione tutte le banconote che potrebbero essere state neutralizzate rivenute nell'esercizio delle loro attività. Esse consegnano tali banconote alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e presentano una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura della neutralizzazione. Se tali banconote sono raccolte

in uno Stato membro ospitante, la BCN dello Stato membro ospitante è informata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art.11

(Informazione reciproca)

1. La Gendarmeria tiene un registro di tutte le imprese alle quali ha rilasciato una licenza per il CIT transfrontaliero e, tramite il Dipartimento Affari Esteri, informa la Commissione Europea in merito al suo contenuto. Il registro è aggiornato anche in merito a qualsiasi decisione di sospendere o revocare una licenza per il CIT transfrontaliero.

Art.12

(Informazioni da fornire prima dell'inizio del trasporto transfrontaliero)

1. Un'impresa che possiede o che ha inoltrato la richiesta per una licenza per il CIT transfrontaliero comunica alla Gendarmeria, almeno due mesi prima dell'inizio della sua attività transfrontaliera, gli Stati membri in cui eseguirà il trasporto CIT. In seguito, la Gendarmeria comunica immediatamente agli Stati membri interessati l'imminente inizio dell'attività transfrontaliera.

2. Un'impresa che intenda eseguire un trasporto transfrontaliero di contante fornisce in anticipo all'autorità o alle autorità competenti indicate dallo Stato membro ospitante le informazioni sul tipo o i tipi di trasporto che intende utilizzare, i nomi delle persone che possono effettuare tale trasporto e il tipo di armi che possono portare con sé.

Art.13

(Trasporto di banconote con veicolo CIT interamente blindato dotato di IBNS)

1. Le imprese che possiedono una licenza per il CIT transfrontaliero possono effettuare il trasporto transfrontaliero su strada di banconote in euro solo se utilizzano un veicolo CIT interamente blindato dotato di IBNS.

2. A bordo di ogni veicolo sono presenti almeno due membri del personale di sicurezza CIT.

Art.14

(Trasporto di monete metalliche in un veicolo CIT a cabina blindata)

1. Le imprese che possiedono una licenza per il CIT transfrontaliero possono effettuare il trasporto transfrontaliero su strada di monete metalliche in euro utilizzando un veicolo CIT a cabina blindata per il trasporto del solo contante in monete metalliche, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la cabina del veicolo è blindata per resistere per lo meno a colpi di arma da fuoco conformemente alle specifiche dettate da apposita circolare della Gendarmeria;
- b) il veicolo è provvisto di contrassegni ben visibili indicanti che sta trasportando solo monete metalliche;
- c) nella cabina del veicolo è disponibile un giubbotto antiproiettile per ogni membro del personale di sicurezza CIT a bordo, che risponda per lo meno agli standard VPAM classe 5, NIJ IIIA o equivalenti;
- d) a bordo di ogni veicolo sono presenti almeno due membri del personale di sicurezza CIT.

2. I trasporti che prevedono sia monete metalliche sia banconote in euro sono coperti dalle modalità di trasporto relative al trasporto transfrontaliero di banconote in euro.

3. La Gendarmeria, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, informa la Commissione Europea in merito alle modalità di trasporto applicabili a norma del presente articolo.

Art.15
(Sanzioni)

1. Le violazioni a uno o più adempimenti previsti dalla presente legge comportano secondo la natura e la gravità della violazione o la sospensione da un minimo di due settimane ad un massimo di due mesi o la revoca della licenza per il CIT transfrontaliero.

Art.16
(Norma finale)

1. È consentito l'ingresso nella Repubblica di San Marino di imprese dotate di licenza per il CIT transfrontaliero rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) N.1214/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro, a condizione che operino conformemente alle disposizioni della presente legge e comunichino alla Gendarmeria l'avvio della loro operatività prima dell'ingresso nel territorio sammarinese.

Art.17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 novembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

